studiolegalecelentano.com

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 10/04/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **6932 - 2022** R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

Parte_1 **,** rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Scioli e Francesco Celentano

PARTE RICORRENTE

E

CP_1 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 9.9.2022, *Parte_1* – già invalida civile totale, portatrice di handicap in situazione di gravità e beneficiaria di indennità di accompagnamento dal 23.6.2020, in quanto affetta da gravi patologie – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che, in data 4.10.2021, a seguito di apposita visita di revisione, era stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, nonché invalida in misura pari al 100%; che, pertanto, essa istante aveva depositato, in data 28.10.2021, ricorso ai sensi dell'art. 445 *bis* c.p.c., al fine di sentir nominare un C.T.U. "*per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento onde ottenere, previo accertamento dei presupposti di legge, il beneficio economico di tal prefata indennità dalla data della sospensione, e/o (in via subordinata) la verifica preventiva dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità*"; che, con ordinanza pronunciata in data 7.9.2022, il Giudice designato, ritenuta

l'inammissibilità dell'invocato accertamento tecnico preventivo relativamente allo *status* di persona portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), in difetto di qualsivoglia specificazione circa la sussistenza di un interesse (attuale e concreto, *ex* art. 100 c.p.c.) idoneo a sorreggere una simile istanza, disponeva darsi corso all *CP_2* limitatamente al requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento.

Tanto esposto in punto di fatto, e richiamato il più recente orientamento di legittimità ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita, la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dello *status* di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, con decorrenza dalla data della sospensione ovvero, in subordine, da quella risultante all'esito del procedimento, con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'*CP_* eccependo la decadenza dall'azione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.

Espletata una C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Va opportunamente premesso che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di reiterare l'istanza al sopravvenire di nuovi elementi di fatto e di diritto.

Per altro verso, l'istanza di A.T.P.O, benchè inammissibile, è idonea a realizzare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 *bis* c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità (Cass. n. 21950/2018, cui *adde* Cass. n. 10753/2022).

Tale istanza vale pure ad impedire l'operatività della decadenza (semestrale o triennale, a seconda che si tratti di prestazioni assistenziali o previdenziali), poiché il ricorso per A.T.P.O. integra "*atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali*" (Cass. n. 21985/2018).

Nella specie, l'originario ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 *bis* c.p.c., nella parte relativa all'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento dello *status* di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, è stato dichiarato inammissibile, giusta ordinanza resa in data 7.9.2022 nel procedimento iscritto al n. 7509/2021 R.G.L. (v. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).

Essendosi ormai realizzata la condizione di procedibilità ed avendo detto ricorso impedito l'operatività della decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in L. n. 326/2003, non si ravvisa, dunque, alcun impedimento processuale ai fini dell'ammissibilità dell'odierna domanda giudiziale.

3. Passando al merito, si ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Occorre doverosamente evidenziare che la Suprema Corte si è pronunciata sulla questione della sussistenza dell'interesse ad agire in capo ad un soggetto che proponga azione di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445 *bis* c.p.c. – nella specie, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio.

In particolare, si è optato per la soluzione affermativa, sul presupposto che lo *status* di portatore di handicap grave assume di per sé pieno rilievo giuridico, essendo tutelato dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dallo stesso generate (Cass. n. 24953 del 2021).

Ne discende che l'istanza rivolta al mero riconoscimento dello stato psico-fisico di portatore di handicap grave - in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo - non richiede nessun'altra indicazione, al fine di integrare l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente (cfr., in tal senso e più di recente, Cass. n. 36948 del 16.12.2022).

3.2. Quanto, poi, al relativo requisito sanitario, l'handicap viene considerato grave, ai sensi del comma 3 della norma citata, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Com'è evidente, la definizione legislativa è fortemente ancorata a parametri medico-legali e sociali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione sociale (Trib. Cassino-Sez. Lav., 1.3.2023, n. 216).

3.3. Nel caso di specie, il nominato C.T.U., dott. *Persona_1* dopo aver sottoposto a visita la perizianda ed aver scrutinato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, ha riferito che *Parte_1* è affetta da "*Paraparesi dx associata a paresi arto superiore dx da asportazione di neoplasia intradurale a livello di D8. Sindrome depressiva reattiva lieve*", riscontrando, in sede di esame obiettivo, "*tremore a riposo e nella posizione eretta dell'arto*

studiolegalecelentano.com

inferiore dx", nonché "*cambi di posizione e deambulazione molto incerti che necessitano comunque di aiuto di un accompagnatore*" (cfr., in tal senso, l'elaborato peritale depositato in data 15.1.2024).

L'ausiliario ha soggiunto che la sintomatologia manifestata dalla ricorrente "*rappresenta un effetto collaterale dell'intervento di asportazione della neoplasia midollare che appare stabile e verosimilmente non regredibile*", concludendo nel senso che *Parte_1* è meritevole di un intervento assistenziale globale e continuativo, tale da giustificare il riconoscimento dello *status* di persona portatrice di handicap in situazione di gravità, *ex* art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dal 4.10.2021 (ovvero sin dalla data della visita di revisione).

Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise, siccome immuni da apparenti vizi logici e/o di metodo e non contrastate da osservazioni critiche di sorta.

Ne consegue l'accertamento dello *status* invocato dalla parte ricorrente, con la decorrenza sopra individuata.

4. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, come rimarcato, tra le più recenti, da Cass. n. 20822/2023), con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, D.M. n. 147 *cit*., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell'*CP_* e vengono distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Quanto alle spese del procedimento per A.T.P.O., non può, invece, addivenirsi ad alcuna statuizione (come pure auspicato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.3.2024), e ciò in quanto la presente causa esula dalla scansione procedimentale di cui all'art. 445 *bis* c.p.c., integrando un nuovo (ed autonomo) giudizio di merito, non assimilabile a quello di cui al comma 6° della suddetta disposizione codicistica.

Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico dell'*CP_*

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6932/2022 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che *Parte_1* è portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dal 4.10.2021;

studiolegalecelentano.com

b) condanna l'*CP_* alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro *Importo_1* , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Valeria Scioli e Francesco Celentano, dichiaratisi antistatari;

c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'*CP_*

Foggia, 10/04/2024

Il Giudice

Ivano Caputo